

Allegato "D" al n. 80724/ 10852 di repertorio

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una libera Associazione a carattere scientifico senza fine di lucro denominata:

"IAS (Italian Aerosol Society) SOCIETA' ITALIANA DI AEROSOL ”.

Articolo 2 - Sede

La sede dell'associazione è stabilita in Bologna, piazzale Gobetti, n.101, presso l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Area della Ricerca del CNR di Bologna.

L'associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie o sedi amministrative per la gestione della associazione e di sopprimerle.

Articolo 3 - Scopo

L'associazione ha lo scopo di:

- promuovere la ricerca sugli aerosol considerandone tutti gli aspetti scientifici,
- promuovere attraverso incontri tra i membri dell'Associazione ed il pubblico e pubblicazioni la divulgazione di informazioni interdisciplinari relative al settore scientifico degli aerosol,
- incoraggiare la cooperazione internazionale e gli scambi d'informazioni relativi al medesimo settore,
- promuovere iniziative tese ad una maggiore diffusione delle conoscenze delle problematiche degli aerosol ed alla formazione di nuovi ricercatori in tale campo di ricerca.

Al fine di raggiungere i propri scopi sociali l'associazione potrà assumere partecipazioni, tramite suoi rappresentanti delegati dal Consiglio Direttivo, in altri enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell'amministrazione del proprio patrimonio.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta dall'Assemblea dei Soci ai sensi di legge.

Articolo 5 - Soci

I Soci saranno classificati in quattro distinte categorie:

- Soci Fondatori: sono Soci Fondatori le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, ed ogni altro Ente, anche non riconosciuto, che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo e versato inizialmente la quota stabilita nell'Atto Costitutivo stesso. Sono Soci

Fondatori anche coloro che, entro la data della prima Assemblea dei Soci, hanno aderito all'Associazione versando la quota di ingresso stabilita.

- Soci ordinari: sono le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, ed ogni altro Ente, anche non riconosciuto, che sono professionalmente impegnati nel campo della ricerca sugli aerosol o in una disciplina collegata. Le persone che, appartenendo alle categorie sopra previste, intendono associarsi dovranno rivolgere domanda scritta al Segretario dell'Associazione il quale la sottoporrà al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. I soci ordinari devono dichiarare nella domanda di associazione la loro disponibilità a versare la quota associativa stabilita.

- Soci sostenitori: tutte le persone fisiche, le persone giuridiche o altri enti che abbiano un particolare interesse per le attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione ed intendano contribuire finanziariamente al sostegno dell'Associazione. Per i soci sostenitori il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea una quota associativa differenziata.

- Soci onorari: il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare Soci onorari, salvo successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci, coloro che abbiano acquisito particolari riconoscimenti nel campo della Ricerca sugli Aerosol o che abbiano dato un notevole contributo allo sviluppo dell'Associazione sul piano istituzionale e patrimoniale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato (e non può essere disposta per un periodo temporaneo). L'adesione all'Associazione comporta che per l'associato che sia maggiore di età, il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

La qualità di Socio decorre dalla data di delibera di accettazione della domanda e si intende tacitamente prorogata per ogni esercizio successivo, qualora il Socio non presenti od invii per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno. Le quote versate dai soci non sono rimborsabili e la qualità di associato non è trasmissibile.

Articolo 6 - Obblighi dei soci

Ad ogni socio è fatto obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, partecipare alle Assemblee nei casi previsti;
- osservare le deliberazioni legalmente assunte dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- non danneggiare in alcuno modo l'Associazione;
- versare la quota associativa annuale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni, che debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per esclusione dei Soci che:
 - non osservano lo Statuto sociale
 - non versano le quote associative per oltre due anni
 - compiono altre gravi inadempienze;
 - tengono comportamenti contrari ai principi etici o, più in generale, compiono atti lesivi del prestigio dell'Associazione.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, il quale esprime il proprio parere entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza della richiesta.

Articolo 8 - Patrimonio sociale

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni che risultino acquisiti dalla stessa sotto qualsiasi forma.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative iniziali che sono stabilite in modo articolato annualmente dal Consiglio direttivo
- dalle quote ordinarie annuali stabilite dal Consiglio Direttivo
- dai corrispettivi derivanti dalle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- dalle contribuzioni erogate dagli Enti pubblici o privati, soci o non soci;
- dalle dazioni e liberalità di qualsiasi genere, accettate dal Consiglio Direttivo.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto oppure accantonate in appositi fondi o riserve destinate a far fronte a necessità di bilancio future.

Resta espressamente vietata ogni distribuzione, sia diretta che indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota per tutto l'anno solare in corso.

Articolo 9 - Organi Sociali

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice-Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Revisore
- il Collegio dei Probiviri

Le cariche elettive ricoperte dai Soci non sono retribuite.

Articolo 10 - Assemblea dei Soci

L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione e ad essa possono partecipare tutti i soci che risultino in regola con le quote associative da almeno cinque giorni.

Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie in relazione agli argomenti da trattare e sono convocate con avviso contenente il giorno ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione delle assemblee potrà essere spedito per posta ordinaria o per via telematica o essere pubblicato almeno quindici giorni prima della riunione sui programmi del Congresso Nazionale e/o su un quotidiano di interesse nazionale o, infine, sul sito Internet dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia

presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida purché sia presente almeno il 2% (due per cento) degli aventi diritto al voto. In entrambi i casi essa delibera a maggioranza dei presenti.

All'assemblea ordinaria spetta:

- approvare il rendiconto di esercizio annuale, sia preventivo che consuntivo;
- nominare con votazione a scrutinio segreto i membri elettivi del Consiglio Direttivo e il Presidente.
- deliberare sugli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- nominare con votazione a scrutinio segreto i membri del Collegio dei Probiviri;
- nominare con votazione a scrutinio segreto il Revisore

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può attribuire la qualifica di Presidente Onorario a personalità che abbiano contribuito al progresso della ricerca sugli Aerosol e dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata con le modalità di cui all'art. 10 almeno 15 giorni prima della riunione.

All'Assemblea Straordinaria spetta:

- a. deliberare lo scioglimento della associazione e la eventuale devoluzione del patrimonio nei casi e con le maggioranze di legge;
- b. deliberare modifiche statutarie.

Salvi i casi in cui la legge stabilisce in modo irrevocabile quorum costitutivi e deliberativi diversi, l'assemblea straordinaria in prima e in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di almeno un terzo degli iscritti.

Articolo 12 - Partecipazione all'Assemblea

Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare con delega altri Soci fino ad un massimo di tre.

La delega può essere conferita solo a soci.

Non possono intervenire all'Assemblea i Soci che non siano in regola con i versamenti delle quote associative annuali.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno e la straordinaria ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo ovvero lo ritenga opportuno il Presidente.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta dal Revisore ovvero ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

Articolo 14 - Modifiche allo statuto

La convocazione dell'Assemblea straordinaria per eventuali modifiche statuarie dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo ovvero con richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le modifiche proposte dai Soci dovranno essere comunicate all'Associazione nel loro integrale testo almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea e saranno accettate solo se approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti di persona o per delega. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, o sia necessario ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia, può richiedere per la redazione del Verbale l'intervento di un notaio.

Articolo 15 - Gruppi di Studio tematici

L'attuazione delle iniziative culturali e scientifiche dell'associazione è principalmente devoluta ai gruppi di studio formati da associati con interessi comuni in un'area specifica della "Ricerca sugli Aerosol". Il numero dei Gruppi di Studio viene determinato dal Consiglio Direttivo su proposta che gli deve pervenire almeno 60 giorni prima dell'assemblea ordinaria al fine di rendere noto in tempo utile ai soci le tipologie di gruppo alle quali possono scegliere di appartenere. Il funzionamento di ciascun Gruppo di Studio è regolato da apposito regolamento approvato a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Composizione del Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri (compreso il Presidente) secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina, che devono essere soci o esponenti degli enti soci, eletti dall'Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto. Tra i membri eletti il Consiglio stesso elegge il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Articolo 17 - Elezione delle cariche sociali

Le modalità per l'elezione del Consiglio Direttivo sono regolamentate, nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo potrà designare un Comitato delle Nomine composto da tre membri che non devono far parte del Consiglio Direttivo e che non devono figurare nella lista dei candidati. Il Comitato avrà la funzione di promuovere e raccogliere le candidature alle cariche sociali, di verificarne l'idoneità e di comunicarle al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima delle elezioni. Il Comitato delle Nomine sorveglierà la regolarità delle procedure, eseguirà lo spoglio delle schede e procederà alla proclamazione degli eletti.

Articolo 18 - Carica di Consigliere

I componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice – Presidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In caso di dimissioni di almeno un terzo dei membri eletti decade l'intero Consiglio. Qualora, nel corso del mandato del Consiglio Direttivo, venisse a mancare uno dei componenti di nomina assembleare, sia per dimissioni che per altre cause, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Articolo 19 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione di tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge e per Statuto spettano all'Assemblea o al Presidente.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- ammette i Soci ordinari e nomina i Soci onorari e delibera con la medesima modalità sul recesso e/o sulla esclusione di tutti i Soci, sentito il Collegio dei Probiviri;
- nomina il Tesoriere, il Segretario ed il Vicepresidente e ne determina le funzioni ed i

poteri;

- autorizza per uno svolgimento efficace delle attività dell'Associazione, la eventuale assunzione dei dipendenti, fissandone il trattamento economico, e conferisce incarichi esterni a collaboratori, in ottemperanza a quanto deciso nell'Assemblea dei Soci. La decisione sulle mansioni attribuite agli eventuali dipendenti e collaboratori dovrà essere presa a maggioranza dei componenti;
- propone all'assemblea la misura delle quote annuali;
- istituisce uffici, delegazioni, e comitati, nomina incaricati regionali o di zona ed altri organi rappresentativi dell'Associazione ;
- fissa le modalità di amministrazione del patrimonio sociale, cura l'esecuzione delle delibere assembleari, propone modifiche statutarie ed emana i regolamenti per i vari settori di attività.
- elabora il progetto del rendiconto annuale e la relazione sulla gestione annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- predispose il rendiconto dell'attività svolta e gli indirizzi programmatici di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- determina diarie e rimborsi spese per i collaboratori interni ed esterni;
- prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall'associazione;
- autorizza la stipula di qualsiasi contratto e/o convenzione per il conseguimento degli scopi sociali;
- provvede alla costituzione di gruppi di lavoro finalizzati, con impegno a termine, dei quali approva contestualmente scopi, composizione e regolamento operativo;
- delibera sull'istituzione e l'impiego di mezzi di comunicazione e diffusione ufficiali dell'Associazione.

Articolo 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri, dal Revisore o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al Bilancio e suoi allegati. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno fatte con avviso firmato dal Presidente contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve pervenire almeno tre giorni prima della riunione ai membri del Consiglio Direttivo ed al Revisore. L'invio della convocazione può avvenire all'indirizzo di posta elettronica precedentemente comunicato da ciascun consigliere al Presidente. La riunione è valida anche se effettuata mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti ed il loro costante intervento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal più anziano d'età tra i suoi componenti. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito Registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario cui compete la sua conservazione. Conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto, i componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio. Alle riunioni del Consiglio

Direttivo possono partecipare, su invito, i Presidenti Onorari con funzioni consultive. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati i Coordinatori dei Gruppi.

Articolo 21 - Obblighi del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo relaziona almeno una volta l'anno, sulla propria attività, all'Assemblea dei soci.

Articolo 22 - Commissioni Speciali

Il Consiglio Direttivo può nominare una o più Commissioni Speciali per occuparsi dei programmi operativi dell'Associazione, con facoltà di portare a termine specifici obiettivi connessi e/o strumentali al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 23 – Presidente – Rappresentanza dell'associazione

L'assemblea dei Soci nomina il Presidente dell'Associazione con votazione a scrutinio segreto.

Il Presidente ha la firma sociale e rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente dura in carica tre anni ovvero per quel minor periodo stabilito all'atto della sua nomina.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti speciali incarichi anche attribuendo il relativo potere di rappresentanza.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo può nominare procuratori per atti determinati o per determinate categorie di atti.

La rappresentanza, nei limiti infra specificati, può essere attribuita anche al Tesoriere.

Articolo 24 - Attribuzioni del Segretario

Il Segretario coordina gli adempimenti tecnici e legali dell'Associazione, cura la redazione dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, vigila sulla regolare tenuta dei libri sociali e svolge tutte quelle mansioni che di volta in volta gli vengono richieste dal Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario tra i suoi membri.

Il Segretario può avvalersi della collaborazione di una persona o di una struttura scelta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 25 - Attribuzioni del Tesoriere

Il Tesoriere gestisce la contabilità ordinaria dell'Associazione, autorizza il compimento delle operazioni finanziarie relative alla gestione sociale, opera sui conti correnti dell'Associazione eseguendo versamenti e prelievi e svolge tutte le altre funzioni operative connesse alla gestione finanziaria dell'Associazione. Il Tesoriere riferisce al consiglio Direttivo e all'Assemblea sulla sua gestione e ne fornisce il rendiconto annuale. Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere tra i suoi membri. Il tesoriere può avvalersi della collaborazione di una persona o di una struttura scelta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26 - Durata delle cariche di Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica tre anni, possono essere eletti consecutivamente solo due volte e possono essere revocati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 27 - Revisore

La gestione dell'Associazione può essere controllata da un Revisore che viene nominato, con votazione a maggioranza, dall'Assemblea dei Soci, resta in carica tre anni ed è rinnovabile per una volta. La carica è gratuita.

Il Revisore verifica la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa, la esistenza dei valori e di titoli di proprietà, procede in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo e predisponde annualmente la relazione al bilancio.

Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci. La carica di Revisore è incompatibile con altre cariche associative.

Articolo 28 - Collegio dei Provirii

Il Collegio dei Provirii è composto da tre membri soci nominati dall'Assemblea che durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Provirii ha una funzione conciliativa con il compito:

- di tentare di dirimere le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più di essi e l'Associazione nel suo complesso;
- di esprimere parere sulle cause di esclusione del Socio ai sensi del precedente art. 7.

Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l'intervento conciliativo. Il Collegio, sentite le parti, decide a maggioranza entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza. L'azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell'intervento del Collegio dei Provirii. L'incarico di Provirio è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione, e non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi.

Articolo 30 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo approva un rendiconto annuale dal quale risulti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. Il rendiconto annuale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 Aprile dell'anno successivo e presentato per l'approvazione alla prima Assemblea dei Soci che si tiene dopo tale data (e comunque entro il 30 giugno) e deve restare depositato in copia nella sede dell'Associazione, insieme alla relazione del revisore, durante i trenta giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. I Soci possono prenderne visione.

Articolo 31 - Organi di diffusione dell'Associazione

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può dotarsi di organi divulgativi ufficiali, sia su supporto cartaceo che con strumenti telematici, di nuova costituzione o già presenti sul mercato come prodotti editoriali di preminente interesse nel campo degli Aerosol. In entrambi i casi, comunque, al fine di assicurare il rigoroso controllo scientifico del materiale destinato alla pubblicazione, i membri dei Comitati di Redazione saranno nominati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie su delibera dell'assemblea dei Soci da assumersi ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, codice civile.

L'Assemblea determinerà all'epoca dello scioglimento, le modalità di liquidazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri, ferma l'osservanza di tutte le altre norme inderogabili di Legge concernenti la messa in liquidazione. Compiute tutte le operazioni relative, le rimanenti attività saranno devolute ad altre associazioni o fondazioni operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 33 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio ai principi generali e alle norme della legge italiana tempo per tempo in vigore in materia di associazioni non riconosciute.